

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 155

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997

Risoluzione
sulla relazione annuale 1996 del Mediatore europeo

Annunziata il 22 settembre 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e più in particolare l'articolo 8 D, secondo comma, e l'articolo 138 E,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, segnatamente l'articolo 20 D,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 107 D,

vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per

l'esercizio delle funzioni del Mediatore, segnatamente l'articolo 3, paragrafo 8 (1),

vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul ruolo del Mediatore europeo (2),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 1996 sulla relazione annuale 1995 del Mediatore europeo (3),

viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti petizioni, soprattutto quella

(1) G.U. L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

(2) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.

(3) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 215.

adottata il 10 giugno 1997 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1996-1997 (4),

vista la relazione annuale 1996 del Mediatore europeo (C4 - 0293/97),

vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0211/97),

A. considerando che i compiti del Mediatore europeo, conformemente al trattato sull'Unione europea, consistono nell'esame delle denunce concernenti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni e degli organi comunitari, a eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

B. ritenendo che l'azione del Mediatore europeo per dirimere in via extragiudiziarla controversie tra i cittadini e le istituzioni o organi comunitari offra la possibilità di orientare verso le azioni che occorre intraprendere per migliorare l'operato delle istituzioni o organi comunitari,

C. ritenendo che occorra continuare a intensificare il coordinamento fra questo Parlamento e il Mediatore europeo onde favorire un funzionamento dell'Unione più democratico e vicino ai cittadini, mantenendo l'indipendenza decisionale del Parlamento e del Mediatore,

1. si congratula con il Mediatore europeo per la sua relazione annuale 1996, così ricca di contenuto;

2. esprime soddisfazione per il fatto che, grazie all'operato del Mediatore, siano state date soluzioni in grado di risolvere i casi di cattiva amministrazione e di soddisfare il denunciante;

3. esorta il Mediatore a inserire nella sua relazione annuale delucidazioni sulle denunce ricevute;

4. sottolinea il proprio auspicio che il nuovo organo possa funzionare pienamente, in modo conforme al mandato conferitogli dai trattati e che consiste nell'esame delle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o organi comunitari; ricorda che la funzione del Mediatore dovrebbe contribuire all'equilibrio istituzionale definito dai trattati e, soprattutto, al corretto esercizio dei poteri discrezionali della Commissione e del Parlamento europeo nonché della Corte di giustizia europea; e che è quindi necessario definire con chiarezza la nozione di « cattiva amministrazione »;

5. invita il Mediatore ad avvalersi pienamente e immediatamente delle competenze conferitegli dall'articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7 del suo statuto, e a informarlo, per il tramite della sua commissione per le petizioni, ogniqualevolta accerti un caso di cattiva amministrazione e incontri difficoltà nell'esercizio dei suoi compiti, affinché abbia l'assistenza delle istituzioni o organi comunitari il cui operato è oggetto di controlli; si impegna, per quanto lo riguarda, ad attivarsi in tutti i modi affinché le istituzioni e organi comunitari forniscano al Mediatore informazioni complete ed esatte, a tutto vantaggio della buona amministrazione;

6. ricorda che spesso la mancanza di una chiara informazione dei cittadini in merito al funzionamento e alle competenze delle istituzioni e organi comunitari costituisce motivo di ricorso e li invita a massimizzare i propri sforzi per informare i cittadini nel modo più ampio ed esatto possibile;

7. constata che i ritardi nelle risposte da dare alle iniziative dei cittadini costituiscono molto spesso motivo di reclamo e chiede che si provveda a ovviare a questi ritardi;

(4) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 3.

8. esorta il Mediatore a informare i cittadini sul loro diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, soprattutto qualora le denunce che riceve non ricadano nell'ambito dei suoi compiti e riguardino la legislazione comunitaria; lo esorta altresì a trasmettergli queste denunce in modo che esse possano essere esaminate come petizioni giacché le petizioni costituiscono un'importante fonte di informazione in merito all'applicazione della legislazione comunitaria negli Stati membri e consentono a questo Parlamento di svolgere la sua funzione di sorveglianza;

9. ricorda che, per quanto concerne i casi che in futuro dovessero eventualmente costituire oggetto d'esame da parte sia del Mediatore sia della commissione per le petizioni, si dovrà fare in modo di procedere con la massima tempestività a un deferimento all'organo effettivamente competente, per una tutela efficace degli interessi e dei diritti dei cittadini e nell'interesse generale dell'Unione europea;

10. chiede al Mediatore e incarica la sua commissione per le petizioni di attivarsi per mettere a punto metodi di lavoro più efficaci e tali da garantire che denunce e petizioni siano trattate in modo rapido e soddisfacente per i cittadini; sottolinea l'urgenza di gestire insieme alla commissione per le petizioni una base elettronica di dati pubblica ed efficace; ritiene che gli attuali sistemi elettronici di trattamento dei dati debbano essere ampliati o coordinati e che si debba studiare meglio in quale misura, tramite Intranet e/o Inter-

net, i dati computerizzati possano essere resi disponibili alle istituzioni e ai cittadini dell'Unione;

11. esorta il Mediatore europeo e tutte le istituzioni dell'Unione, in particolare la Commissione, a intensificare e ampliare la strategia di informazione dei cittadini europei (per esempio tramite l'iniziativa « Citizens first » e insieme agli Uffici del Parlamento e della Commissione esistenti negli Stati membri), in modo da renderli maggiormente consapevoli del loro diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e della possibilità di presentare denunce al Mediatore; ritiene che nell'interesse stesso dei cittadini europei e per migliorare l'efficacia del lavoro di questi due organi occorrerebbe informare con maggiore precisione i cittadini circa le rispettive competenze del Mediatore e della commissione per le petizioni di questo Parlamento;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e relazione della commissione per le petizioni, nonché la relazione del Mediatore europeo, alla Commissione, al Consiglio e a tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai difensori civili nazionali o ai titolari di un'analogica carica e alle commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni o agli omologhi organi degli Stati membri.

NICOLE PERY
Vicepresidente